



## LAC - Lega per l'abolizione della caccia

Sezione Piemonte

Via Ormea 24 – 10125 Torino

e-mail: [lacpiemonte@abolizionedecaccia.it](mailto:lacpiemonte@abolizionedecaccia.it)

Cell: 348 4991623



## Pro Natura

Via Pastrengo 13 - 10128 Torino

e-mail: [torino@pronatura.it](mailto:torino@pronatura.it)

Cell: 347 6639963

Torino, 2 giugno 2013

Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

On. Andrea Orlando

Egr. Sig. Ministro,

cerando di interpretare le sensibilità diffuse nel modo dell'associazionismo ambientale ci permettiamo di sottoporre alla Sua attenzione alcuni argomenti meritevoli di essere da Lei attentamente esaminati e considerati.

Si tratta solamente di alcune delle molteplici tematiche a carattere regionale e nazionale sulle quali in questi anni si è spesa l'azione di tutela delle associazioni di protezione ambientale in Piemonte. In particolare evidenziamo:

- **Il Referendum regionale contro la caccia** per il quale nel 1987 vennero raccolte 60.000 firme e che mai si è potuto svolgere per l'azione antidemocratica di tutte le maggioranze politiche che in questi 26 anni hanno governato la Regione Piemonte.

- **Alcune criticità della Legge nazionale** sulla caccia (specie cacciabili, periodi, caccia in deroga).

- Il tentativo all'interno dello stesso Governo di evitare e rendere inutili i pareri tecnici dell'**ISPRA** Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale per quanto riguarda la caccia in deroga e la tutela della fauna nel suo complesso.

- La necessità che il Ministero dell'Ambiente in accordo con il Ministro per gli Affari Regionali eserciti la massima **attenzione sulle leggi regionali** in materia venatoria al fine di impedire l'approvazioni di leggi regionali che invadano il campo della potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art. 117 della Costituzione con particolare riferimento alle specie cacciabili, ai periodi e ai tempi dell'attività venatoria e alle modalità di caccia.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo distinti saluti

LAC Piemonte  
Roberto Piana

Pro Natura  
Piero Belletti

## IL REFERENDUM CONTRO LA CACCIA IN PIEMONTE

dal 1987 al 2013

### OVVERO LA DEMOCRAZIA CANCELLATA

Nel 1987, le Associazioni ambientaliste ed animaliste del Piemonte raccolsero 60.000 firme in calce alla richiesta di un referendum abrogativo di parte della normativa venatoria allora vigente nella Regione. Il quesito non chiedeva l'abolizione della caccia, ma solo una sua drastica limitazione: il numero delle specie cacciabili sarebbe stato ridotto a 4 (cinghiale, lepre, fagiano e colino della Virginia), mentre la caccia non sarebbe più stata permessa di domenica e su terreno coperto da neve.

La Regione Piemonte dichiarò valide le firme e legittimo il quesito, ma nel 1988 modificò la Legge Regionale, dichiarando non più perseguibile la consultazione popolare.

In realtà la nuova legge accoglieva solo in minima parte i quesiti referendari (ad esempio, le specie cacciabili rimanevano 29, mentre la caccia restava chiusa di domenica solo per le prime tre settimane della stagione venatoria).

Iniziò allora un'estenuante battaglia legale tra il Comitato Promotore del referendum e la Regione, che si concluse solo dopo **25 anni e 9 gradi di giudizio e 25 anni**, nel 2012, con l'imposizione, da parte della Corte d'Appello di Torino alla Regione di indire il referendum, ovviamente adeguato alle modifiche normative nel frattempo avvenute.

Il referendum fu indetto per il 3 giugno 2012, ma il 4 maggio 2012, un mese prima del voto, la Regione abrogò *in toto* la normativa regionale in materia di caccia, impedendo così l'espressione popolare. La beffa per il Comitato Promotore, al quale aderivano tutte le associazioni di protezione ambientale e animaliste del Piemonte, fu che, in assenza della legge regionale, entrò in vigore la normativa nazionale, molto più permissiva. Di fatto, quindi, la decisione della Regione Piemonte, oltre ad essere antidemocratica e lesiva dei diritti costituzionali dei cittadini, è andata in direzione diametralmente opposta a quelle che erano le intenzioni dei promotori del referendum.

Non solo: con l'approvazione del calendario venatorio, la Regione, sia nel 2012 che qualche giorno fa per il 2013, ha via via liberalizzato l'attività venatoria.

Sono state ad esempio aumentate le specie cacciabili (più quattro lo scorso anno, più altre tre questo), ed estesi i periodi di caccia (quest'anno si arriva all'assurdità di aprire la caccia al capriolo e al cinghiale il 1° giugno ed al camoscio il 1° agosto, in piena stagione turistica, oltre a molte altre concessioni alle richieste del mondo venatorio).

# CRITICITÀ DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE SULLA CACCIA

## Elenco delle specie cacciabili

La Legge 4/6/2010 n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), ha inserito, all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il seguente comma:

*“Lo Stato, le Regioni e le Province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva.”*

Il riferimento ufficiale per quanto riguarda lo stato di conservazione degli uccelli è lo studio pubblicato a cura di BirdLife International e incluso nel volume *"Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status"* (BirdLife Conservation Series, 2004, No. 12), in cui sono definiti i criteri per identificare la categoria SPEC (*Species of European Conservation Concern*) di una specie, sulla base del relativo *status* di conservazione globale ed europeo e secondo la proporzione dell'areale europeo rispetto a quello globale.

Il sistema di identificazione SPEC (cioè *Specie Europee di interesse Conservazionistico*) prevede tre livelli:

**SPEC 1**: specie presenti in Europa e ritenute di interesse conservazionistico globale, in quanto classificate come gravemente minacciate, minacciate, vulnerabili prossime allo stato di minaccia, o insufficientemente conosciute secondo i criteri della Lista Rossa IUCN;

**SPEC 2**: specie le cui popolazioni globale sono concentrate in Europa, dove presentano uno stato di conservazione sfavorevole;

**SPEC 3**: specie le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa, ma che in Europa presentano uno stato di conservazione sfavorevole.

Al momento attuale, nel nostro Paese risultano cacciabili ben 18 specie di uccelli classificate come SPEC, e 4 di loro addirittura al livello SPEC 2 (**combattente, coturnice, pavoncella, pernice rossa**). A livello SPEC 1 si trovano invece **allodola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, codone, fagiano di monte, frullino, marzaiola, mestolone,**

**moretta, quaglia, pernice sarda, starna, tortora.** A queste specie va aggiunta la **pernice bianca**, la quale, sebbene classificata come NON-SPEC, presenta problemi relativi alla sottospecie *helveticus* (quella presente nel nostro Paese), che, secondo l'ISPRA “*mostra un evidente declino in numerose province italiane ed è pertanto da considerarsi, nel nostro Paese, vulnerabile*”.

**Si ritiene quindi necessario che tutte le specie citate vengano escluse dall'elenco di quelle cacciabili.**

### **Caccia in deroga**

Le Regioni possono avvalersi della possibilità di abbattere specie di uccelli protette a livello comunitario, ai sensi dell'art. 19 bis (inserito con la Legge 221 del 3 ottobre 2002) della legge 157/92. Tuttavia, ciò può avvenire, come recita l'art 9 della Direttiva 79/409/CEE (nota come Direttiva Uccelli), “*sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, e per le seguenti ragioni: nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna...*”.

Nella maggior parte dei casi di ricorso a questa deroga, tali presupposti non vengono assolutamente rispettati, tant'è che sono numerose le procedure di messa in mora da parte dell'Unione Europea nei confronti dello Stato italiano. D'altra parte, risulta difficile sostenere che fringuelli, frosoni, peppole, pispole, prispoloni, passeri (le specie nei confronti delle quali più comunemente si concede la caccia in deroga) rappresentino un pericolo per la salute pubblica.

**Si chiede pertanto che la caccia in deroga non venga approvata o che quanto meno si richiedano, alle Regioni proponenti, rigorosi e inconfutabili elementi a giustificazione.**

### **Periodi di caccia**

La Legge prevede periodi entro i quali si può procedere all'abbattimento della fauna venabile. Tali periodi possono però venire estesi (sempre limitatamente al periodo che va dal 1 settembre al 31 gennaio), per non meglio specificate “*situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali*”. Ulteriori ampliamenti, questa volta senza limiti temporali sono stati previsti “*sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili*” (Legge 2 dicembre 2005 n. 248, Modificazioni apportate in sede di conversione al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203). Ne consegue che, almeno

teoricamente, la caccia di selezione agli Ungulati può avvenire tutto l'anno, anche in periodi particolarmente critici per la biologia delle specie (ad esempio riproduzione, allevamento dei piccoli, ecc.) oppure in mesi in cui il territorio è interessato da intensa frequentazione turistica. Non si tratta solo di ipotesi: a titolo di esempio si cita il caso della Regione Piemonte, che consente la caccia al capriolo dal 1 giugno al 15 luglio e poi nuovamente dal 15 agosto in poi e a camoscio e muflone (dal 1 agosto fino alla fine dell'anno).

**Si chiede che i periodi di caccia vengano ridotti e circoscritti, senza eccezioni, al periodo 1 ottobre- 31 dicembre.**

## **LA CACCIA IN DEROGA ALLE SPECIE PROTETTE E PARTIC. PROTETTE** (Art. 9 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio)

### **Difendere l'ISPRA**

E' iniziato martedì 28 maggio 2013 , il cammino presso la Commissione Politiche dell'Unione Europea del Senato, del *Disegno di legge n. 588*, relativo alle *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013”*. Il disegno di legge contiene alcuni articoli di modifica della legge in tema di attività venatoria (legge 157/92). In particolare si vorrebbe la regionalizzazione dei pareri tecnici sulla gestione della fauna. Un aspetto più volte promosso dai politici locali vicini alle tematiche venatorie. Un tentativo di togliere la competenza dei pareri dell'ISPRA, l'Istituto tecnico statale non sempre favorevole alle richieste del mondo politico locale in tema di attività venatoria.

E' il caso della famigerata caccia in deroga, ovvero contro specie protette e particolarmente protette. *Il Ddl è stato presentato dal Governo in sede referente*. Il testo, una volta discusso articolo per articolo, dovrà essere votato e nel caso modificato in Aula. Il ddl 588 avrà come relatore il Senatore Cociancich (PD – Area Renzi).

**Particolarmente grave è il nuovo 19bis che si vorrebbe inserire al posto di quello attuale della 157/92.**

Secondo il comma due *“Le deroghe possono essere disposte dalle Regioni e Province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati”*.

Secondo il comma 3 *“Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analogo autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa”*

Con quest'ultima modifica le Regioni potrebbero così dotarsi di Enti regionali appositi avendo pareri definiti immediati, più condizionati dal potere politico locale e privi della visione generale d'insieme propria dell'ISPRA. Verrebbe meno una efficace tutela della fauna selvatica sul territorio nazionale.

La caccia in deroga alle specie protette e particolarmente dovrebbe essere abolita ma certamente su questo tema così delicato, a nostro avviso, i pareri dell'ISPRA dovrebbero essere addirittura vincolanti e non solo obbligatori.

## DDL n. 323 DELLA GIUNTA REGIONALE

(Assessore Sacchetto – Lega Nord)

E' allo studio della III Commissione in Consiglio Regionale del Piemonte il Disegno di legge n. 323 della Giunta Regionale che tende a liberalizzare ancora di più la caccia in Piemonte.

Oltre ad aumentare le specie cacciabili inserendo tutte quelle della Legge n. 157/1992, introdurre la caccia in deroga alle specie protette, modalità di caccia mai esistita in Piemonte, reintrodurre l'arco tra i mezzi di caccia consentiti, le innumerevoli deleghe in bianco alla Giunta regionale e molte altre concessioni alle richieste del mondo venatorio, il DDL n. 323 contiene alcune proposte molto pericolose per l'integrità degli ecosistemi e di dubbia legittimità costituzionale.

In particolare:

### **Introduce la caccia all'interno delle Aree protette**

Questa possibilità, prevista **“a titolo oneroso”** dall'art. 21 , comma 9, del DDL n. 323 va addirittura oltre i limiti della legge nazionale violando i principi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema la cui potestà esclusiva è in capo allo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

*Art. 21 comma 9, DDL n. 323*

*Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato:*

*a)*

*dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta;*

*b)*

*da persone autorizzate dal soggetto gestore dell'area protetta, anche a titolo oneroso, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini.*

### **Scardina il principio del cacciatore legato al territorio**

Il definitivo scardinamento del principio del cacciatore legato al territorio, già male applicato dalla legge regionale precedente, in questo DDL si sublima con l'ampliamento oltre 40.000 ettari degli ambiti di caccia. La legge regionale abrogata prevedeva che questi ambiti fossero non superiori a 40.000 ettari.

*Art. 12, comma 2, DDL n. 323.*

*La Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 25, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in A.T.C. e in C.A. di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a 40.000 ettari ove possibile.*

### Consente la caccia sulla neve

Diverse sentenze della Corte Costituzionale hanno affermato che il vietare alcune forme di caccia, come quella sulla neve, costituisce strumento di tutela di cui dispone il legislatore nazionale a tutela dell'integrità degli ecosistemi e a tutela dell'ambiente naturale.

La caccia sul terreno coperto in tutto o per la maggior parte da neve può essere consentito solo nei comprensori alpini (Art. 21, comma 1, lettera m) della L. 157/1992).

Nella formulazione del testo della DDL n. 323 l'espressione "nella zona faunistica delle Alpi" potrebbe intendersi limitata ai tetraonidi e non anche a volpe e ungulati.

*Art. 23, comma 1, DDL n. 323*

*e)*

*cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, **fatta eccezione per la caccia agli ungulati, alla volpe e ai tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, fatta salva l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 21;***

### Mira ad eludere le norme edilizie e paesaggistiche

L'art. 17, comma 8 del DDL n. 323 consente la realizzazione di appostamenti fissi per la caccia senza autorizzazione paesaggistica ed in spregio alle norme urbanistiche.

*Art. 17, comma 8, DDL n. 323.*

*Gli appostamenti di cui al comma 6 sono soggetti a comunicazione al comune e non richiedono titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia) e si configurano quali interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, ove siano realizzati con strutture smontabili, abbiano il piano di calpestio ovvero di appoggio, posto al massimo a nove metri dal piano di campagna, abbiano l'altezza massima all'eventuale estradosso della copertura pari a dodici metri e abbiano una superficie del piano di calpestio o di appoggio non superiore ai tre metri quadrati, siano privi di allacciamenti e di opere di urbanizzazione.*